

Legge sull'energia (LEne)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 2009¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'energia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4 (nuovo)

⁴ I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.

Art. 14 cpv. 3 e 5

³ Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili e gli investimenti supplementari per i risanamenti energetici degli edifici rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

⁵ *Abrogato*

Art. 14a (nuovo) Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11

¹ La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.

² Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

- a. quali provvedimenti possono essere sostenuti;
- b. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

¹ FF 2009 4623

² RS 730.0

Art.15, rubrica

Contributi globali per i programmi di cui all'articolo 13

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.